Sentenza 3/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Matteo LARICCIA	Referendario

nel giudizio iscritto al n. 2542 del registro di segreteria sul conto giudiziale delle partecipazioni societarie del Comune di APPIANO SULLA STRADA DEL VINO, per l'esercizio 2021, reso dal sig. Georg Carli economo dell'ente;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 20 marzo 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 155/2024 il magistrato designato all'esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni reso, per l'esercizio 2021, dall'economo dell'ente ed iscritto al n. 2542 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l'esame dello stesso.

In particolare, manifestava dubbi in ordine alla legittimazione dell'economo alla sottoscrizione del conto in esame. Evidenziava, poi, l'omessa stesura di una dettagliata relazione sulla gestione del consegnatario, la discrasia esistente nell'esposizione del valore delle partecipazioni, facendosi riferimento, in alcuni casi, al valore nominale e in altri al patrimonio netto. Segnalava, in ultimo, la mancata corrispondenza tra l'elenco delle partecipazioni indicate nel conto e quello riportato nello stato patrimoniale del rendiconto.

Al fine, segnalava che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l'esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma "*deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti"* (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007). Chiariva, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, "*occorre che siano documentate, ai fini del giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione"* e quelle *"di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche"* (Corte dei conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 62 del 2012 e n. 99 del 2019) e che nel determinare il valore delle azioni all'inizio e alla fine dell'anno di riferimento bisogna adottare il criterio del "*patrimonio netto*", in quanto "*consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell'Ente"* (Corte dei conti, sez. controllo Regione siciliana, n. 90 del 2023, in senso conforme anche sez. giur. Piemonte, sent. ord. n. 22 del 2022).

2. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le

perplessità segnalate dal Magistrato istruttore, chiedeva dichiararsi irregolare il conto in esame.

In particolare, faceva presente, sotto il profilo formale, che il conto è stato sottoscritto da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente, in quanto non *"intestatario – neppure in via indiretta – di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni"*. Infatti, l'art. 44 del regolamento di contabilità del Comune prevede tra gli agenti contabili il consegnatario di azioni delle società partecipate, ma stabilisce al comma 2 che la nomina avvenga con delibera di Giunta comunale. I successivi artt. 50, comma 4, e 77, comma 2, poi, stabiliscono che "*Il responsabile del servizio competente svolge le funzioni di consegnatario delle azioni delle società partecipate"* e che il servizio finanziario "*predispone un'analisi di bilancio della società con gli indici essenziali di liquidità e redditività"*.

Nel merito, ha osservato che il conto non riporta in modo completo tutte le partecipazioni detenute dal Comune e che appare irregolare anche con riferimento alla valorizzazione delle partecipazioni, essendo i valori esposti secondo il criterio del valore nominale e, solo per la per la società Selfin Srl, secondo il criterio del patrimonio netto. In ultimo, ha evidenziato che non risultano allegati, tra i documenti giustificativi della gestione, le direttive dettate nei confronti della società o dei soggetti delegati a rappresentare l'ente nell'assemblea degli azionisti, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista. Documenti questi fondamentali per la verifica della

corretta gestione delle partecipazioni ed il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Con nota del 5 marzo 2025 il Sindaco del comune di Appiano sulla strada del vino, nella qualità di consegnatario del conto della gestione dei titoli azionari, si impegnava, per il futuro, a tener conto di tutte le indicazioni fornite dal magistrato designato all'esame del conto, che dichiarava di condividere.

4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, preliminarmente sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso da un soggetto, quale l'economo, diverso dal legale rappresentante dell'ente, privo di un'investitura formale e di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni.

Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell'azionista (sez. giur. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).

La giurisprudenza ha anche chiarito che "*per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016:*

"per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato" (sez. Toscana, n. 127 del 2020).

Infatti, l'agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. giur Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).

In coerenza con quanto sopra esposto, il conto giudiziale dovrà, come riconosciuto dallo stesso Ente, riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l'Ente nell'assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato secondo il metodo del patrimonio netto, al fine

di consentire un'esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024).

5. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il conto giudiziale delle azioni del Comune di Appiano sulla strada del vino, reso, per l'esercizio 2021, dall'economo dell'Ente, sig. Geor Carli.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.

L'estensore	**Il presidente**
Francesco Targia	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 25/03/2025

Il funzionario
Tamara Mosconi
(firmato digitalmente)